



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO  
DEL CENTRO DI RICERCA MICROCHIRURGIA  
RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DEI LINFATICI**

*Emanato con Decreto 31 marzo 2015, n. 228*

*Entrato in vigore il 31 marzo 2015*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA  
E CHIRURGIA DEI LINFATICI**

**INDICE**

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico .....	4
Art. 8 - Direttore Scientifico.....	4
Art. 9 - Finanziamenti.....	5
Art. 10 - Amministrazione .....	5
Art. 11 - Beni.....	5
Art. 12 - Personale.....	5
Art. 13 - Modifiche al regolamento .....	6
Art. 14 - Cessazione del Centro .....	6
Art. 15 - Norma di rinvio.....	6



#### **Art. 1 - Denominazione del Centro**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca in Chirurgia e Microchirurgia dei linfatici.

#### **Art. 2 - Sede del Centro**

1. Il Centro afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.

#### **Art. 3 - Finalità del Centro**

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
  - a. ricerca e sperimentazione nell'ambito delle nuove tecnologie microchirurgiche, con particolare riguardo agli aspetti, biologici e biochimici delle biotecnologie;
  - b. studio e sviluppo delle applicazioni nella microchirurgia sperimentale e clinica, considerando le applicazioni alla chirurgia ricostruttiva in ogni ambito;
  - c. attuazione di protocolli di screening in Chirurgia della Mammella con particolare attenzione ai problemi legati alle linfedema e alle patologie del sistema linfatico;
  - d. attuazione di protocolli di screening in Chirurgia della Mano, strettamente legata alla microchirurgia;
  - e. ricerca e studio della dissezione chirurgica su cadavere;
  - f. attivazione e partecipazione a studi clinico-sperimentali di dissezione chirurgica.

#### **Art. 4 - Attività del Centro**

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione Universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni con interessi convergenti. Nel rispetto della normativa vigente, con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di ricerca.
3. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art.3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali.
4. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

#### **Art. 5 - Aderenti al Centro**

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
  - a. professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
  - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
  - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro;
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.



3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
7. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

#### **Art. 6 - Organi del Centro**

1. Sono Organi del Centro:
  - a. Consiglio Scientifico
  - b. Direttore Scientifico

#### **Art. 7 - Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio Scientifico:
  - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
  - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
  - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
  - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
  - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

#### **Art. 8 - Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.



2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
3. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
4. Il Direttore scientifico:
  - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
  - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
  - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
  - d. predispose e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
  - e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

#### **Art. 9 - Finanziamenti**

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
  - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
  - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
  - d. Comunità Europea o altri Organismi Internazionali;
  - e. Enti di diritto pubblico e privato, e altri soggetti dotati di personalità giuridica o fisica.
  - f. eventuali contributi dei Dipartimenti di afferenza a cui fanno riferimento i membri aderenti al centro a qualsiasi titolo.
  - g. società o organizzazione con carattere privato (ONLUS)
  - h. entrate diverse

#### **Art. 10 - Amministrazione**

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita.

#### **Art. 11 - Beni**

1. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento, i locali e le apparecchiature funzionanti in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, regolando il rimborso dei relativi costi.

#### **Art. 12 - Personale**

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai Professori, Ricercatori Universitari a tempo determinato e non aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti assistenti in formazione, ed altro personale di enti di ricerca e di strutture pubbliche e private. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi,



il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

**Art. 13 - Modifiche al regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

**Art. 14 - Cessazione del Centro**

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

**Art. 15 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.